

La dignità sociale come fondamento delle democrazie costituzionali

Social dignity as a base in constitutional democracy

Adriana Apostoli

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Brescia

ABSTRACT

Il valore della dignità umana è emerso dal costituzionalismo novecentesco come un principio che trascende la dimensione statale comprovando la vocazione universale dei diritti umani. Nella Costituzione italiana la dignità è stata ancorata saldamente a una dimensione sociale, attraverso la valorizzazione di un fitto intreccio di principi innovativi fra loro complementari, dall'uguaglianza sostanziale, in connessione con il principio solidarista, sino al principio lavorista, posto a fondamento della stessa democrazia repubblicana. La crisi valoriale del costituzionalismo innescata dalla spinta neoliberista del capitalismo globalizzato, dopo avere paralizzato la costruzione dell'Europa dei diritti, ha fatalmente penetrato anche il nostro ordinamento, frustrando l'ambizione di portare a compimento il programma costituzionale e, con esso, la piena garanzia dei diritti sociali.

Parole chiave: dignità sociale – diritti fondamentali – uguaglianza – democrazia costituzionale.

The value of the human dignity emerged from twentieth-century constitutionalism as a principle that goes beyond national levels, proving the universal vocation of human rights. In the Italian Constitution the dignity is more firmly anchored to a social aspect, through complementary innovative principles from essential equality to solidarity, till labor, founding the republican democracy itself.

The crisis of constitutionalism values triggered by the neoliberal global capitalism, once paralyzed the attempt of a Europe of rights, has penetrated our constitutional law. This crisis further frustrates the ambition to reach the constitutional achievement of social rights effective guarantee, as the inexorable progress of “substantial inequality” between the citizens demonstrates.

Keywords: social dignity – fundamental rights – equality – constitutional democracy.

SOMMARIO:

1. Il valore della dignità umana nel costituzionalismo contemporaneo. – 2. La dimensione sociale della dignità nella Costituzione italiana. – 3. L'intreccio tra dignità e principi fondamentali (*in primis* quello lavorista) nella Carta costituzionale. – 4. La crisi costituzionale della dignità sociale.

1. *Il valore della dignità umana nel costituzionalismo contemporaneo*

Uno dei tratti distintivi del costituzionalismo democratico del secondo dopoguerra è rappresentato dall'aver posto la dignità umana tra i valori su cui è costruita l'aspirazione universalistica delle posizioni dei singoli¹.

Nel fluire di questa corrente storica, la dignità umana è emersa dagli orrori delle guerre e dei totalitarismi novecenteschi venendo a rappresentare l'emblema stesso della vocazione universale dei valori del costituzionalismo. È in quel contesto, infatti, che la dignità è stata massimamente violata e svilita tramite la degradazione dell'uomo a semplice mezzo. Se nel costituzionalismo liberale l'accento era posto sull'endiadi organizzazione (nel senso di limitazione) del potere e garanzia di libertà individuale, oggi il fulcro e il fine del costituzionalismo diviene la promozione della dignità della persona umana. In altre parole, la dignità umana permette di cogliere «lo spirito e l'essenza dell'intera Costituzione»².

È quindi a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale che la dignità umana trova la propria dimensione giuridica facendo ingresso, in posizione “superprimaria”, nelle Costituzioni degli ordinamenti statuali, divenendo un «ineludibile denominatore comune» grazie al quale è stato possibile creare «un nuovo statuto della persona e un nuovo quadro dei doveri costituzionali»³.

¹ Sulle diverse accezioni della dignità nel pensiero storico-filosofico v. U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

² R. ALEXY, *A Theory of Constitutional Rights. Translation Julian Rivers*, Oxford University Press, Oxford, 2002, 146 ss.

³ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, 184. Cfr., *ex pluribus*, anche M. OLIVETTI, *Art. 1. Dignità umana*, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti*, il Mulino, Bologna, 2001, 38 ss.; E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Esi, Napoli, 2008; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime annotazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss.; P. HÄBERLE, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo. Saggi*, Giuffrè, Milano, 2003.

In questo contesto storico la Carta ONU del 1945 e la Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 hanno sin da subito contribuito a sottrarre il valore della dignità umana al monopolio di quegli ordinamenti che, in quello stesso arco temporale, l'avevano inclusa tra i propri principi fondamentali (la Costituzione francese del 1946, quella italiana e, naturalmente, la Legge fondamentale tedesca), facendo di essa un valore più che mai globalizzato⁴.

Guardando agli attuali esiti di questo processo di virtuosa globalizzazione valoriale, si può dire che alcuni contenuti "minimi" della dignità umana si sono rivelati più facilmente esportabili al di fuori dell'alveo originario, mentre ve ne sono altri che paiono più strettamente legati all'esperienza dello stato democratico-sociale europeo di cui la dignità è, come si è detto, uno dei primi fondamenti, se non il primo.

In particolare, la dignità umana ha ovunque dimostrato la sua attitudine a individuare il nucleo essenziale dei diritti della personalità, cioè la parte di essi che è intangibile e pertanto tendenzialmente preminente nel bilanciamento con altri beni costituzionali. Per la giurisprudenza costituzionale tedesca la dignità costituisce «il fulcro dell'ordinamento costituzionale»⁵, ma è un perno che risiede «*in interiore homine*»⁶. Una prospettiva introiettante, questa, che è tale da far affermare al Tribunale costituzionale tedesco che «la dignità umana come radice di tutti i diritti fondamentali non è suscettibile di bilanciamento con nessun diritto fondamentale singolare»⁷. In questo suo stretto legame con il principio personalista, la dignità umana ha finito per costituire un valore astratto che, se da un lato difficilmente può fungere da autonomo parametro giuridico (operando per lo più in combinazione con i diritti della persona cui di volta in volta viene associato allo scopo di determinarne il contenuto inviolabile)⁸, dall'altro lato si presta per ciò stesso a essere più facilmente ricono-

⁴ Circolando nel *logos* giurisprudenziale, soprattutto grazie alla diffusione dell'argomento comparativo nella tecnica giudiziale, tale valore ha finito per diffondersi, talora al costo di smarrire parte del suo profondo significato, in realtà ordinamentali (il Canada, gli Stati Uniti, Israele, il Sudafrica, l'India e via discorrendo) lontane o molto lontane dal contesto europeo in cui esso affonda le sue radici.

⁵ Cfr. P. HÄBERLE, *La dignità umana come fondamento della comunità statale*, in ID., *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Giuffrè, Milano, 2003, 1-79, citato da S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus*, in *Civiltistica*, 2013, 1, 8.

⁶ S. Rodotà, *Antropologia dell'homo dignus*, cit., 8, «La costruzione dell'*homo dignus* non può essere effettuata all'esterno della persona, ha davvero il suo fondamento *in interiore homine*».

⁷ BVERFGE 75, 369 (380).

⁸ Cfr. J. LUTHER, *Ragionevolezza e dignità umana*, in *Polis Working Papers*, 2006, 79, 7;

sciuto e utilizzato anche nell'ambito degli ordinamenti che non lo contemplano esplicitamente.

Sebbene infatti la Costituzione della Repubblica italiana, a differenza della Legge fondamentale tedesca, non contenga una definizione del concetto di dignità né indichi la posizione di tale principio nell'ordinamento giuridico, il Costituente ha presidiato il nostro Testo con un elevato numero di garanzie volte a tutelare tutti quei diritti che rientrano nella "macroarea" del principio di dignità sia umana. La dignità è dunque un valore che permea di sé l'intero Patto costituzionale, legandosi ad altri principi che caratterizzano il Testo nella sua interezza, specialmente quelli personalisti, di eguaglianza (soprattutto nella dimensione sostanziale) e lavorista.

Il fatto che manchi una norma analoga a quella della Legge fondamentale tedesca esprime semplicemente una scelta terminologica differente adottata dal Costituente italiano, nel senso che ciò che in Germania è sussunto nella categoria esplicita della «dignità», in Italia ricade nella considerazione primaria e centrale dell'essere umano e perciò, implicitamente, anche della dignità che ne costituisce il dato qualificante.

2. La dimensione sociale della dignità nella Costituzione italiana

Nella Costituzione italiana la valorizzazione della dignità umana risiede dunque nell'art. 2, nella parte in cui esso afferma che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Ciò di cui l'organizzazione statale abbisogna è infatti «una definizione propriamente "sociale" della dignità che possa sostenere e legittimare diritti umani di persone concrete, in condizioni storiche, politiche e sociali date»⁹; altrimenti detto, i Costituenti hanno «specificamente considerato le varie posizioni dell'"uomo situato"»¹⁰.

La «complementarietà tra la dignità e il finalismo della persona e il suo riconosciuto legame sociale» è infatti stringente: è un legame che bilancia i diritti inviolabili con i doveri inderogabili (art. 2), la libertà con l'eguaglianza

D. SCHEFOLD, *Il rispetto della dignità umana nella giurisprudenza costituzionale tedesca*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, ESI, Napoli, 2008, 113 ss. Con riferimento al contesto italiano, cfr. A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2011, 1, 4.

⁹G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2016, 167.

¹⁰U. ALLEGRETTI, *Essenza e futuro della Costituzione repubblicana*, in *Le forme della razionalità tra realismo e normatività*, Atti del convegno di Napoli, 2-4 aprile 2008, 6.

(art. 3), i diritti civili con quelli politici; principi che sono tutti naturalmente intralciati da «“ostacoli” alla loro realizzazione nella struttura sociale data» e che richiedono il concreto intervento della Repubblica per poter essere effettivamente attuati¹¹.

L'imprescindibile collegamento nella Costituzione del “48 tra diritti inviolabili dell'uomo, diritti-doveri di solidarietà e garanzia della dignità risale all'ordine del giorno Dossetti: i principi allora affermati erano «quello dell'anteriorità della persona umana rispetto allo Stato, quello del rango parimenti primario dei valori della dignità umana e i valori di socialità-solidarietà e quello relativo all'anteriorità dei diritti della persona e delle comunità sociali rispetto allo Stato»¹².

È pertanto sufficiente soffermarsi sull'articolo 2 – nel quale coesistono appunto il principio solidaristico e quello personalistico – per tastare le radici e la vocazione “costituente” della dignità. In un *obiter dictum* di una pronuncia del 1999, il Giudice delle leggi ha sancito che i diritti inviolabili dell'uomo tutelati dall'articolo 2 della Carta sono «sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona»¹³.

Ma la portata della dignità sarebbe incomprensibile senza guardare contestualmente all'altro corno dell'articolo due. Il significato più profondo che nelle costituzioni moderne-democratiche assume il principio di solidarietà si desume anzitutto dalla lettura delle disposizioni costituzionali «che richiedono ai cittadini l'adempimento di specifici doveri»¹⁴, primo tra tutti quello di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2, Cost.).

La dignità dovrebbe essere intesa quale fine ultimo di tutte le situazioni giuridiche soggettive attive e passive giacché i diritti, e pertanto anche i doveri, sono stati creati al precipuo scopo di garantire la compiuta realizzazione dell'essere umano assieme alla necessaria autostima che ciascuno deve poter avere di sé¹⁵.

¹¹ U. ALLEGRETTI, *Essenza e futuro della Costituzione repubblicana*, cit., 2.

¹² Atti Assemblea Costituente, Prima Sottocommissione, VI, 323 ss.; cfr., su questi aspetti, A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur.*, Treccani, Roma, 1989, vol. XI, 9 ss.

¹³ Corte cost., 13 ottobre 1999, n. 388.

¹⁴ L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, Einaudi, Torino, 2014, 70.

¹⁵ Il valore-principio in parola, come è stato giustamente sottolineato da G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Einaudi, Torino, 2017, 55, rappresenta l'«universale diritto al rispetto per quello che siamo, come autoconsiderazione che riflette la considerazione sociale, come diritto

E così si giunge allo stretto legame tra l'articolo 2 e l'articolo 3 della Costituzione, nel segno del "formante" rappresentato dalla dignità. Già intesa nel senso negativo – ossia quale limite alle azioni che possono recare nocimento – la dignità «non appartiene a chi se la merita» sulla scorta dei criteri dettati dalle leggi dello Stato, bensì appartiene «a tutte le persone» giacché «un individuo privato della dignità soffre della negazione della sua stessa umanità»¹⁶, sicché il nesso tra uguaglianza formale e dignità è immediato.

Ma il testo costituzionale va ben oltre, con l'esplicita proclamazione della pari dignità sociale posta a premessa del più ortodosso divieto di discriminazione sancito dal primo comma dell'articolo 3 della Costituzione. La dignità sociale è infatti una delle dimensioni – certamente la più rilevante – della stessa dignità umana, posto che, per effetto di tale dimensione, la Costituzione cessa di parlare di individui e comincia a parlare di persone sociali¹⁷.

Il richiamo alla pari dignità sociale ha peraltro molteplici implicazioni.

Anzitutto il riferimento dell'art. 3, comma 1, della Costituzione non può che ampliare ed arricchire la *ratio* del principio di uguaglianza formale. È l'affermazione congiunta della pari dignità sociale e dell'eguaglianza di fronte alla legge (art. 3, comma 1, Cost.) che rende eguali nella legge, imponendo alla Repubblica, già di per sé (ossia a prescindere da quanto dispone il secondo comma dello stesso articolo), la rimozione degli ostacoli che si frappongono tra la realtà fattuale e il raggiungimento della stessa eguaglianza. Si ritiene infatti che «in un mondo di diseguaglianze profonde, porre al centro del sistema la persona nel concreto della sua situazione sociale, con le sue difficoltà e debolezze» e non piuttosto l'uomo qualunque, rappresenta una percezione assolutamente «realistica della società nella quale all'eguaglianza davanti alla legge non corrisponde l'eguaglianza degli esseri umani nei fatti»¹⁸.

La condizione di diseguaglianza ha infatti una ricaduta diretta sulla dignità che, da un lato, è «la misura massima e più alta della persona nella sua unicità», indicando quindi «la dimensione della anteriorità della persona medesima alla norma positiva statale, e dunque la sua inviolabilità, come se essa fosse

a essere *effettivamente* riconosciuti dagli altri come partecipi, sullo stesso piano, alla cerchia sociale comune».

¹⁶ G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, 1° ottobre 2007.

¹⁷ Si vedano in proposito le considerazioni di A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1997.

¹⁸ L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Feltrinelli, Milano, 2012, 20.

composta di materia indisponibile da parte della autorità politica, dei poteri costituiti, delle maggioranze»; dall'altro lato, e al contempo, è «concretamente sociale, perché riferita all'accesso che ciascuno possiede ai beni fondamentali che qualificano come “degni” una vita», ovvero quelli che consentono «la costruzione dei diritti sociali, e dunque l'istruzione, il lavoro, la salute»¹⁹.

È pertanto in questo dato testuale, cioè l'esordio dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione con le parole «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale» (anteposto al divieto di discriminazione), che risiede il collegamento con l'esplicita prescrizione (di cui al successivo secondo comma) del dovere, per la verità non solo istituzionale ma anche sociale, di costruire una società più equa. Sicché la priorità della dignità sociale determina l'obbligo della Repubblica di renderla effettiva, autenticamente umana, giacché l'eguaglianza formale perde di significato se non è valutata unitamente alla «materialità della vita delle persone», alla «loro intatta dignità», ai «legami sociali che le accompagnano»²⁰.

Inoltre il riferimento alla «pari dignità sociale» consolida il nesso, già implicito nelle corde dello Stato democratico-sociale ed esplicitamente affermato dall'articolo 2, tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà, a tal punto che il compito della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che limitano libertà ed eguaglianza – e perciò la «pari dignità» sociale – delle persone finisce per coincidere con la promozione del principio della solidarietà.

Garantire il concreto godimento della dignità sociale, e perciò la fruizione dei diritti sociali, richiede quindi un intervento profondamente diverso da parte dello Stato perché se i diritti di libertà hanno un contenuto negativo, con i diritti sociali sorge l'esigenza di «un aiuto positivo che il singolo attende dallo Stato, il quale si impegna con essi a fare qualcosa per lui» come «fornirgli il lavoro, la casa [...] o i mezzi economici per procurarsi tutti questi beni»²¹, di guisa che la «pari dignità sociale» sia realmente garantita mediante la concreta rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale» i quali impediscono «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

La specificazione in senso «sociale» della dignità umana permette dunque di combinare armoniosamente la derivazione liberale e la prospettiva sociale della nuova forma di stato e, insieme ad esse, le due dimensioni, rispettiva-

¹⁹ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, Carocci, Roma, 2017, 39.

²⁰ S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus*, cit., 7.

²¹ P. CALAMANDREI, *Lo Stato siamo noi*, Chiarelettere, Padova, 2016, 51-52.

mente formale e sostanziale del principio di uguaglianza. Questa peculiare accezione della dignità impone, pertanto, più che una doppia lettura del principio costituzionale qui in esame, ora in relazione all'eguaglianza formale ora in relazione all'eguaglianza sostanziale, una lettura congiunta dei due principi, paradigmatica di quel felice connubio tra origine liberale e vocazione sociale che sottende la Carta repubblicana.

E così il secondo comma dell'articolo 3 «è fondamento costituzionale» dei diritti sociali per la semplice ragione che «negli ordinamenti democratici la costituzionalizzazione dei diritti sociali sancisce il principio di indivisibilità dei diritti fondamentali [...] e sociali»²², tanto che l'effettiva realizzazione ed il concreto godimento degli stessi garantisce «il pieno sviluppo della persona umana», «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

Dunque se è vero che il significato sotteso all'articolo nel suo complesso è dato dalla specificazione dell'esistenza di «due modelli contrapposti di struttura socio-economica», da un lato, e «socio-istituzionale»²³, dall'altro lato, è vero altresì che tali due modelli devono necessariamente cooperare affinché sia possibile garantire a tutti «il pieno sviluppo della persona umana», nonché la reale «partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», dimostrando così l'effettività della «pari dignità sociale» – cui allude il primo comma – nel circuito delle relazioni socio-economiche e socio-istituzionali.

In estrema sintesi anche il secondo comma dell'art. 3 è saldamente ancorato alla «pari dignità sociale», la quale si rivela «condizione, sostanza, fine» del pieno sviluppo della persona umana, «così come fine, sostanza, condizione della dignità sociale è il pieno e libero sviluppo della persona umana»²⁴; ne discende che l'articolo in esame impone una lettura biunivoca, in assenza della quale si finirebbe per svalutare la norma nella sua interezza rendendola incompiuta. È in questo scenario che la Corte costituzionale ha potuto giungere alla piana conclusione che «la dignità rappresenta un principio costituzionale che informa di sé il diritto positivo vigente»²⁵.

²² M. DOGLIANI, C. Giorgi, *Art. 3*, Carocci, Roma, 2017, 7.

²³ U. ROMAGNOLI, *Art. 3, secondo comma*, in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, 162.

²⁴ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana e della problematica sulla effettività a 70 anni dalla redazione. (Appunti di un costituzionalista coevo)*, in *Riv. it. per le scienze giur.*, 2017, 8, 196.

²⁵ Corte cost., 11 luglio 2000, n. 293.

3. *L'intreccio tra dignità e principi fondamentali (in primis quello lavorista) nella Carta costituzionale*

Come già messo in evidenza, il concetto di dignità sociale assume una veste di “cerniera” non solo tra i due commi dell’articolo 3 della Costituzione ma, più ancora, tra le due grandi tradizioni del costituzionalismo (di matrice liberale, l’una, e di matrice democratico-sociale, l’altra) che si incrociano continuamente in seno ai principi fondamentali e all’intera prima parte della Carta costituzionale.

Infatti, la pari dignità sociale implica contemporaneamente differenti forme di tutela costituzionale: nell’ambito del primo comma dell’articolo 3, essa tutela anzitutto la pari dignità delle categorie sociali e cioè assicura che nessun ruolo, carica, posizione, “classe” o status dell’individuo possa di per sé giustificare l’attribuzione a quest’ultimo di una superiore importanza all’interno dell’ordinamento giuridico.

In secondo luogo, la dignità sociale allude a una dimensione socio-economica legata indissolubilmente alle radici della nostra peculiare concezione di *Welfare state*, che permette di conciliare il dualismo persistente nella prima parte della Costituzione all’interno di una visione molto concreta della persona, tanto è vero che due delle tre disposizioni costituzionali che citano espressamente la dignità hanno riguardo ai rapporti economici.

Nell’ambito del secondo comma dell’articolo 3, invece, l’implicito richiamo alla dimensione sociale della dignità umana è più profondo, poiché il riferimento ai fattori socio-economici della disuguaglianza è qui prevalentemente strumentale, nel senso che ha lo scopo di individuare gli ostacoli alla piena realizzazione della persona umana anzitutto nella sua dignità di *politikòn zôon* della costituenda comunità repubblicana.

E il fattore unificante di questa comunità è, naturalmente, il principio solidaristico.

La possibilità di effettiva realizzazione della dignità sociale è dunque strettamente collegata all’enunciazione costituzionale della solidarietà tra le persone; in quest’ottica si fa largo la nuova missione dell’essere umano, il quale, in virtù della dignità sociale che gli deriva dalla garanzia di una piena partecipazione alla vita economica, sociale e politica della comunità repubblicana, è chiamato ad assicurare concretamente e quotidianamente, nell’esercizio dei diritti inviolabili così come nell’adempimento dei doveri inderogabili, la promozione dei valori costituzionali, in un circolo virtuoso che lo vede, esso stesso, protagonista della realizzazione dell’ambizioso programma costituzionale.

Di qui l’esigenza di dar vita a un complesso apparato costituzionale che si

snoda nelle esplicite previsioni delle situazioni giuridiche a carattere sociale e nelle diverse tipologie di doveri costituzionali, nel quale il principio solidaristico è costantemente declinato nel senso dell'inclusione della persona nella vita dell'ordinamento e della collettività²⁶.

Diviene pertanto necessario, a questo punto, considerare il forte significato dei singoli doveri solennemente proclamati in Costituzione, proprio perché essi «rappresentano l'immagine normativa della complessità sociale»²⁷. Del resto, «le democrazie si sviluppano attraverso l'affermazione dei diritti ma si consolidano attraverso la pratica dei doveri»; se non ci fosse l'alterità tra i diritti e i doveri si creerebbe una guerra tra le persone per accaparrarsi i diritti, senza corrispondere con i doveri, «disgrega[ndo] le relazioni sociali» e determinando l'impossibilità di «crescita [del]la civiltà del paese»²⁸.

Tra i doveri inderogabili che maggiormente rispecchiano il valore della dignità sociale spicca senza alcun dubbio il lavoro; è proprio nel dovere di lavorare di cui ragiona l'art. 4, comma 2, Cost. che prende corpo la relazione – imposta dalla Carta – tra la partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese e il fondamentale rispetto, nonché salvaguardia, della dignità. Già in sede Costituente si ritenne che il dovere in oggetto «attiene alla solidarietà sociale [e] ai presupposti d'una società libera»²⁹. Il lavoro costituisce infatti l'espressione principale della partecipazione della persona alla vita della comunità ed è proprio per il tramite del lavoro «che ciascuno restituisce alla società (in termini di progresso generale) ciò che da essa ha ricevuto e riceve in termini di diritti e di servizi, contribuendo a costruire e rinsaldare il comune vincolo sociale»³⁰. Ne consegue che «l'ordinamento giuridico conosce (e riconosce) l'importanza fondamentale» del lavoro, proclamando che «tutti devono lavorare, ricchi e poveri, indipendentemente dal bisogno personale di trarre dal lavoro il proprio sostentamento»³¹.

Il primo comma dell'articolo 4 della Costituzione «riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro» e impegna la Repubblica a «promuove[re] le condi-

²⁶ Cfr. M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *Democrazia e diritto*, 1995, 1, 545.

²⁷ M. CAVINO, *Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in G.P. DOLSO (a cura di), *Dignità, Uguaglianza e Costituzione*, Edizioni Università Trieste, Trieste, 2019, 4.

²⁸ L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, cit., 62.

²⁹ G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, Einaudi, Torino, 2013, 26.

³⁰ M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2010, 3, 637.

³¹ C. ESPOSITO, *La Costituzione italiana. Saggi*, Cedam, Padova, 1954, 15.

zioni che rendano effettivo questo diritto». Qui non si tratta soltanto dell'enuciamento di un diritto ma con tutta evidenza anche dell'affermazione di un principio ermeneutico di fondamentale importanza, da un lato, per interpretare correttamente tutte le disposizioni lavoristiche presenti nel Testo e, dall'altro lato, al contempo, per delineare il programma e gli impegni gravanti sul legislatore e sui pubblici poteri in generale affinché diano attuazione a politiche economiche volte a determinare la piena occupazione e, di conseguenza, «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2, Cost.).

Il diritto affermato nell'articolo 4 della Carta fondamentale è un imprescindibile diritto sociale che pone in capo allo Stato l'obbligo di intervenire adottando politiche di sviluppo economico idonee ad assicurare «una situazione di fatto tale da aprire alla generalità dei cittadini la possibilità di procurarsi un posto di lavoro»³². Com'è noto, il diritto al lavoro non equivale al diritto di ottenere un lavoro; l'affermazione di tale diritto, infatti, ha originato difficoltà interpretative già in Assemblea costituente, quando nella relazione al progetto di Costituzione l'on. Ruini dichiarava che «l'affermazione del diritto al lavoro, e cioè ad una occupazione piena per tutti, ha dato luogo a dubbi da un punto di vista strettamente giuridico, in quanto non si tratta di un diritto già assicurato e provvisto di azione giudiziaria; ma la commissione ha ritenuto, e anche giuristi rigorosi hanno ammesso, che, trattandosi di un diritto potenziale, la Costituzione può indicarlo, come avviene in altri casi, perché il legislatore ne promuova l'attuazione, secondo l'impegno che la Repubblica nella Costituzione stessa si assume»³³.

Trattandosi di un diritto c.d. condizionato è ben possibile che ciascuno di noi versi in una situazione di difformità rispetto ad un parametro di normalità sociale, senza avere la possibilità di attivare una tutela giudiziaria specifica. Non essendoci un giudice dinanzi al quale far valere la propria pretesa, diventa dirimente l'intervento del legislatore; un'eventuale mancanza non mina l'esistenza del diritto, piuttosto incide «sulle modalità di garanzia dello stesso»³⁴ proprio nella misura in cui questo rischia di restare inattuato. Si creerebbe così il paradosso di un "non-diritto", ossia di un diritto che sicuramente

³² Corte cost., 7 giugno 1963, n. 105.

³³ Atti dell'Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, Relazione del Presidente della Commissione, resoconto sommario del 6 febbraio 1947, 7. Cfr. su questi aspetti anche M. SALVATI, *Art. 4*, Carocci, Roma, 2017, 59 ss.

³⁴ C. COLAPIETRO, *I diritti sociali oltre lo Stato. Il caso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera*, in *Costituzionalismo.it*, 2018, 2, 46-47.

esiste, perché è sancito dalla Carta, e che tuttavia versa in uno stato “vegetativo” a motivo della sua inattuazione legislativa.

In tale prospettiva, il Giudice costituzionale ha chiarito che dal «contesto del primo comma dell’art. 4 della Costituzione [...] si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa». A tale situazione giuridica, che trova nella norma costituzionale esplicito fondamento, «fa riscontro, per quanto riguarda lo Stato, da una parte il divieto di creare o di lasciar sussistere nell’ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti discriminatori a tale libertà ovvero che direttamente o indirettamente la rinneghino, dall’altra l’obbligo – il cui adempimento è ritenuto dalla Costituzione essenziale all’effettiva realizzazione del descritto diritto – di indirizzare l’attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l’impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro». Sulla base di tali premesse, è lecito desumere che l’art. 4 Cost., «come non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di un’occupazione [...], così non garantisce il diritto alla conservazione del lavoro, che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario presupposto», quantunque – come pure sottolinea la Corte – la disciplina dei licenziamenti non si collochi su «un piano del tutto diverso da quello proprio dell’art. 4 della Costituzione»³⁵.

La preminenza del diritto al lavoro quale espressione della dignità sociale della persona trova conferma nell’intero Testo costituzionale che, a partire dall’articolo 1 e poi dall’articolo 4, lo disciplina più capillarmente nell’intero Titolo III dedicato ai Rapporti economici, il quale si apre affermando appunto che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35 Cost.). L’ampiezza e il significato profondamente antidiscriminatorio dell’espressione «il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» implica, per ciascun lavoratore, garanzia di appartenenza e di piena partecipazione alla comunità nazionale, «è fattore di unità e di inclusione»³⁶.

Con ciò il Costituente si è peraltro preoccupato di imporre in capo alla Re-

³⁵ Tanto è vero che l’affermazione contenuta in Costituzione relativa alla «progressiva garanzia del diritto al lavoro, dettato nell’interesse di tutti i cittadini, non comporta la immediata e già operante stabilità di quelli di essi che siano già occupati», tuttavia «ciò non esclude che per i rapporti di lavoro già costituiti si imponga un’adeguata protezione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, conformemente alla speciale posizione al primo conferita dalla Costituzione, che è orientata [...] verso un’energica tutela degli interessi dei lavoratori» affinché sia loro garantita l’eguaglianza nella dignità *sociale* (Corte cost., 26 maggio 1965, n. 45).

³⁶ G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1*, cit., 20.

pubblica il dovere di intervenire attivamente non solo nei confronti di coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato, ma anche (e forse soprattutto) nei confronti di coloro che «in occasione della ricerca, della costituzione, dello svolgimento o della cessazione di un rapporto di lavoro [...] vedano minacciati i loro diritti fondamentali», tramite politiche legislative di tutela e di sostegno dell'occupazione. L'obiettivo che si prefigge la norma è dunque quello di spronare i pubblici poteri a realizzare una «costante “costituzionalizzazione del lavoro”» che comprenda tutti i lavoratori, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, e quindi non soltanto quanti, «secondo le proprie possibilità e la propria scelta», apportino già un contributo «al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2, Cost.), bensì anche coloro che desidererebbero contribuirvi ma che non ne hanno la concreta possibilità a causa degli «ostacoli di ordine economico e sociale» (art. 3, comma 2, Cost.). L'art. 35 impone dunque di essere letto alla luce della chiave di lettura offerta dagli artt. 1 e 4 Cost., elaborando «una impegnativa e incessante opera corale, nella quale sono coinvolte in uguale misura le varie componenti della Repubblica»³⁷.

L'impianto ora brevemente descritto è confermato dal successivo articolo 36, con il quale la Carta afferma che la retribuzione del lavoratore deve essere idonea «ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa», affermazione che comprova ulteriormente il legame intercorrente tra il lavoro, l'eguaglianza e la dignità umana e sociale. L'articolo 36, preoccupandosi di descrivere come dovrebbe essere l'esistenza dell'essere umano grazie all'azione effettiva della *res publica*, rivela ancora una volta la grande attenzione dei Costituenti per l'uomo situato, cioè la persona sociale e *l'homo dignus*, poiché mette a fuoco il *quomodo* dell'esistere umano senza accontentarsi affatto del solo «dato materiale dell'esistere», giacché l'esistenza – perlomeno quella che possa definirsi veramente tale – è «quella che dà pienezza a libertà e dignità»³⁸.

Alla tutela dell'individualismo proprietario si contrappone pertanto la tutela della libertà e della dignità del lavoro. Libertà e dignità costituiscono un'endiadi indivisibile: il lavoratore gode della dignità (umana e sociale) solo nella misura in cui è beneficiario della libertà e, allo stesso tempo, è solo per il tramite della libertà che ha la possibilità di dar forma alla sua dignità (umana e sociale). Con ciò a dire che l'individuo è «libero se p[uò] anche veder ricono-

³⁷C. SALAZAR, *La Costituzione interpretata dalle parti sociali*, in *Costituzionalismo.it*, 2018, 2, 12-13.

³⁸S. RODOTÀ, *La rivoluzione della dignità*, cit., 22.

sciuta la [sua] dignità», così come è «dignitoso, [è] portatore di dignità, solo se [è] libero nel determinare ciò che la dignità [gli] attribuisce»³⁹.

Naturalmente, un logico corollario di questo principio implica poi che il lavoro sia sì il mezzo grazie al quale poter condurre «un'esistenza libera e dignitosa», ma sia anche un'attività che deve «svolgersi in modo libero e dignitoso e, quando per qualcuno manca, la collettività deve assumersi gli oneri relativi»⁴⁰.

Sulla scorta di queste premesse, pare del tutto evidente come all'interno della costruzione costituzionale il (diritto al) lavoro si pone in linea di continuità con il principio, altrettanto innovativo, della dignità sociale delle persone, dalla quale si fa appunto discendere anche la dignità del e nel lavoro, in un logos unitario che lega insieme, fra gli altri, gli artt. 3, 36, 38, 41 e 53 della Costituzione. Il primo, l'art. 3, proclamando la «pari dignità sociale», implica infatti la subordinazione dell'interesse economico alla dignità del lavoratore, premessa essenziale, da un lato, per porre un freno alla libertà di iniziativa economica privata dell'articolo 41 e, dall'altro, per imporre una retribuzione idonea a garantire al lavoratore e alla sua famiglia «un'esistenza libera e dignitosa» ai sensi dell'articolo 36. E premessa altrettanto essenziale, da un lato, per imporre una tassazione progressiva del reddito ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, e, dall'altro lato, per stabilire le misure di assistenza e di previdenza sociale di cui all'art. 38.

Altrimenti detto, quando si crea un contrasto «tra lavoro e capitale, l'interesse del lavoro e di chi lavora deve essere il punto di riferimento del legislatore»⁴¹, il quale non potrà «perseguire una politica che non sia in piena armonia con l'indirizzo prescritto dalla Costituzione»⁴². Sono dunque questi gli articoli che, nel ricostruire il diritto al lavoro «come mezzo di affermazione della propria dignità sociale»⁴³, hanno maggiormente contribuito a rendere solide le fondamenta lavoriste della Carta costituzionale.

Prende corpo un concetto di dignità che trova essenza nelle condizioni concrete e quotidiane delle persone, ossia, anzitutto, nel lavoro, elevato a principio

³⁹ S. RODOTÀ, *La dignità della persona*, Intervento alla Scuola di Cultura Costituzionale, 14 gennaio 2011, 6.

⁴⁰ G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, cit., 33-34.

⁴¹ N. URBINATI, *Art. 1*, Carocci, Roma, 2017, 45.

⁴² F. BONIFACIO, *Il lavoro fondamento della Repubblica democratica. Orientamenti della giustizia costituzionale*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, III, Vallecchi, Firenze, 1969, 14.

⁴³ G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale*, cit., 100.

qualificante della nostra democrazia sociale. La scelta di campo è netta e implica una gerarchia valoriale di cui l'interprete, specialmente il legislatore, dovrebbe sempre tenere conto, e in ragione della quale molte delle classiche libertà economiche di derivazione liberale recepite nella Carta del 1948 dovrebbero essere considerate recessive a fronte del primato della dignità sociale delle persone.

La solenne affermazione del primo comma del primo articolo della Costituzione del '48 rappresenta dunque «*un unicum* nel panorama delle Costituzioni democratiche europee», una «peculiarità non irriducibile ma in grado di attestare l'originalità dell'apparato italiano alla formazione delle tradizioni costituzionali comuni ai popoli europei», una singolarità che «si può cogliere a maggior ragione nel diffuso riconoscimento dei diritti dei lavoratori, oltre che dei diritti sociali, nel testo stesso della Costituzione»⁴⁴.

Il diritto al lavoro sancito nella Carta fondamentale è, in definitiva, il frutto di una modifica rivoluzionaria delle relazioni culturali, sociali e politiche grazie alle quali si è determinata la separazione tra il lavoro dell'essere umano, da un lato, e la proprietà dei mezzi di produzione, dall'altro lato; una modifica rivoluzionaria che tuttavia non mira, marxianamente, all'espropriazione dei mezzi di produzione del lavoro a beneficio del proletariato, bensì ad elevare la forza lavoro da “merce” a fattore primario di dignità sociale.

Naturalmente tutto ciò implica, se non il superamento, quantomeno la ristrutturazione del «modello antropologico dell'individualismo proprietario», che in effetti è stato storicamente corretto proprio dal diritto del lavoro, il quale ha cominciato ad affermarsi e svilupparsi verso la metà del XIX secolo (o verso la sua fine, nei Paesi, come l'Italia, a ritardata industrializzazione); è un modello che «presuppone l'uomo che lavora, e non semplicemente un proprietario di forza-lavoro che la offre sul mercato», di guisa che il diritto al lavoro si è dimostrato in Italia come altrove uno degli aspetti peculiari «del diritto moderno»⁴⁵. E così anche i Costituenti italiani hanno voluto erigere un ordinamento che non si fondasse più sulla proprietà privata ma che, anzi, la limitasse, «condizionandol[a] e rendendol[a] funzionale a fini sociali», in modo da adottare un apparato normativo volto a «programmare, coordinare e indirizzare l'esercizio del diritto di iniziativa privata a fini sociali»⁴⁶.

Ciò che tuttavia contraddistingue maggiormente l'originalità della Costitu-

⁴⁴ C. PINELLI, “Lavoro” e “progresso” nella Costituzione, in ID., *Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell'esperienza. Scritti scelti 1985-2011*, ESI, Napoli, 2012, 182.

⁴⁵ L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, ora in ID., *Diritto e valori*, il Mulino, Bologna, 1985, 127.

⁴⁶ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana e della problematica sulla effettività a 70 anni dalla redazione*, cit., 190.

zione italiana è, ancora una volta, l'aver posto il lavoro a fondamento della democrazia repubblicana, non limitandosi cioè a considerare l'uomo (in generale) e il lavoratore (in particolare) un soggetto giuridicamente libero ed emancipato dalla difficoltà di sostenere sé e la propria famiglia, ma guardando, molto più in là, alla figura di un cittadino lavoratore pienamente e consapevolmente partecipe, anzi protagonista, della vita politica della Repubblica. È infatti «attraverso il lavoro» che il singolo non soltanto provvede ad ottenere i mezzi che garantiscono a lui e alla sua famiglia di condurre un'esistenza libera e dignitosa, di «sviluppa[re] la sua personalità», di «senti[rsi] parte della società»⁴⁷, ma contribuisce altresì a determinare il successo o il fallimento della Repubblica, che sul lavoro è politicamente fondata.

I primi articoli della nostra Costituzione richiedono dunque una lettura congiunta e individuano una serie di priorità, elencate in una sequenza vincolante (repubblica, democrazia, lavoro, dignità umana e dignità sociale del lavoratore). È un intreccio strettissimo di valori costituzionali da cui emerge una rinnovata concezione della settecentesca *fraternité*.

Ed è anche una scelta politica molto precisa, che esclude automaticamente dalla posizione apicale dei valori costituzionali una lunga serie di altri elementi, quali ad esempio la proprietà, il mercato, l'economia, la concorrenza, il profitto etc., a dire che tutto ciò che non è lavoro risulta essere a quest'ultimo subordinato giacché il lavoro è, al tempo stesso, «un criterio di giudizio e di interpretazione»⁴⁸ dell'intero Testo costituzionale.

4. *La crisi costituzionale della dignità sociale*

Come si è cercato di mettere in evidenza, la Carta del '48 disegna un programma la cui realizzazione richiede un intervento attivo dei pubblici poteri, dal momento che l'effettivo godimento delle libertà e dell'eguaglianza da parte di tutti i cittadini è subordinato alla rimozione degli ostacoli cui allude il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Si pongono così le basi per una macchina statale molto solida, strumentale alla garanzia del «pieno sviluppo della persona umana» e dell'«effettiva partecipazione di

⁴⁷ Al punto che chi «perde il lavoro, sente di aver perduto anche la sua dignità» (L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo.it*, 2016, 1, 62).

⁴⁸ G.U. RESCIGNO, *La distribuzione della ricchezza nazionale*, in M. RUOTOLO (a cura di), *La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant'anni dopo*, ESI, Napoli, 2009, 299.

tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del lavoro»⁴⁹.

La forza precettiva della dignità sociale è oggi sotto attacco, principalmente per effetto delle note implicazioni del neocapitalismo globalizzato. La prospettiva che anima il tempo presente spinge infatti a una ridefinizione dell'ordine sociale che passa, anzitutto, attraverso l'abbandono del principio finalistico affermato dall'articolo 3 della Costituzione.

La pari dignità sociale subisce un declassamento tanto nell'interpretazione del suo significato e delle sue implicazioni quanto nell'impegno profuso dagli attori politici per la sua attuazione, arrivando ad essere spesso unicamente intesa quale corollario del principio di eguaglianza. Eppure, proprio alla luce di quella strettissima connessione tra dignità, uguaglianza, principio solidarista e principio lavorista di cui si è ampiamente ragionato, dovrebbe essere ormai pacifico che qualsiasi svalutazione del valore costituzionale della dignità sociale implica fatalmente una crisi nell'attuazione del principio solidarista e lavorista e, più in generale, del programma sotteso dall'uguaglianza sostanziale.

La cartina di tornasole per conoscere la reale consistenza della crisi della dignità sociale non può che essere il lavoro, sia per la straordinaria importanza che il sotteso principio assume nella nostra Costituzione, sia perché è proprio sulla concretezza del lavoro che si può misurare il successo o il fallimento della dignità sociale come ideale e come precetto⁵⁰.

Le tensioni e le usurpazioni che gravano sulla dignità (sociale e umana) sono ormai costanti, soprattutto quando la tutela dei diritti sia lasciata ai rapporti di forza tra due parti di cui una – innegabilmente la più debole – è destinata a soccombere: «è il caso dei lavoratori che, ricattati dalla minaccia del licenziamento, subiscono condizioni di lavoro inaccettabili»; ne consegue che «ogni condizione di debolezza cancella la dignità»⁵¹.

È così che la crisi del lavoro si traduce inevitabilmente in una crisi della «pari dignità sociale», proprio perché il lavoro è stato – ed è – biaccamente ridotto a merce, profitto, guadagno.

I problemi più gravi sono quelli che concernono l'effettività dei diritti sociali

⁴⁹ M. DOGLIANI, C. GIORGI, *Art. 3*, cit., 111.

⁵⁰ Si è infatti giustamente affermato che proprio nell'ambito del lavoro, «sul quale la Repubblica è fondata (art. 1), la solidarietà *sociale* è andata in pezzi» (L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, cit., 5). La storia ci insegna del resto che anche la privazione dei diritti sociali, proprio a cominciare dal diritto al lavoro, comporta la negazione della «dignità morale della persona umana», la quale dunque richiede la costruzione di un sistema organizzato volto a garantire «la giustizia sociale» (P. CALAMANDREI, *Lo Stato siamo noi*, cit., 47).

⁵¹ L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, cit., 54.

nel contesto della crisi economica (e sociale) che da almeno un decennio attraversa lo Stato italiano e il contesto europeo. A pagarne le spese sono i lavoratori e, più in generale, i fruitori dei diritti sociali – altrimenti definiti «diritti a prestazioni»⁵² – «stante la loro strutturale predisposizione a soddisfare l’universo dei bisogni della persona in una prospettiva di solidarietà sociale», circostanza che si traduce nella crisi dei sistemi di welfare propri delle democrazie contemporanee e che dà vita all’«inadeguatezza a fronteggiare le situazioni di bisogno e di fragilità sociale»⁵³ di coloro che sovente riescono ad «esercitare i loro diritti in condizioni di eguaglianza con gli altri individui»⁵⁴ solo grazie alla solidarietà sociale ed economica che attraversa l’intero Testo costituzionale.

Il cambiamento che sta attraversando il mondo del lavoro e la dignità sociale e umana può ricondursi a una pluralità di elementi.

In primo luogo, viene alla luce la simmetria tra il lavoro ed il denaro, là dove l’obiettivo è notoriamente acquistare al minor costo la forza lavoro e vendere al maggior prezzo il prodotto, circostanza che rende pressoché impossibile la concorrenza con quei datori di lavoro (a livello locale) o con quei sistemi economici (a livello globale) che hanno la “capacità/possibilità” di produrre a costi bassissimi sfruttando in senso marxiano il lavoro come merce. La ragione, drammatica, risiede nel fatto che la legge del mercato globale si è imposta sulla *Grundnorm* europeista della giustizia sociale, di fatto premiando quei contesti in cui le garanzie minime ed essenziali stabilite dal costituzionalismo democratico contemporaneo sono completamente assenti. Eppure, tali garanzie restano la «precondizione della dignità della persona»⁵⁵, nonché elemento indefettibile per garantire a tutti i lavoratori, indistintamente, la «pari dignità sociale».

Sullo sfondo, permane quello che certamente è il problema più grande, oltre che il più difficile da fronteggiare, ossia la presa d’atto che la grande crisi economica in cui è precipitata la democrazia sociale ha investito frontalmente l’efficacia prescrittiva del principio lavorista così come di altri elementi cardine della Costituzione, rivelandosi persino più forte delle regole e degli argini che faticosamente e non sempre coerentemente l’Unione europea e l’Unione economica monetaria hanno imposto nel tentativo di consolidare e, per quanto

⁵² L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, cit., 21.

⁵³ D. MORANA, *I diritti a prestazione in tempo di crisi: istruzione e salute al vaglio dell’effettività*, in *Rivista AIC*, 2013, 4, 1.

⁵⁴ M. D’AMICO, F. BIONDI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Diritti sociali e crisi economica*, FrancoAngeli, Milano, 2017, 7.

⁵⁵ G.M. FLICK, *Lavoro, dignità e Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2018, 2, 2.

possibile, armonizzare le economie nello spazio giuridico europeo.

La conseguenza della crisi economica europea non è dunque soltanto quella, peraltro nota, di paralizzare la *mission* vitale dello stato sociale ma è anche quella di introdurre una vera e propria crepa trasversale nel costituzionalismo multilivello, dal fondamento lavorista e solidarista della nostra Carta sino alla ratio stessa dell'Europa dei diritti.

Le cause metagiuridiche di questa crisi sono profonde e risalenti. A partire dagli anni del boom economico (1958-1963), ove gli obiettivi erano il benessere e l'arricchimento, «il principio individualistico ha espresso il massimo della dominanza su quello della solidarietà», facendo sì che i neonati principi dello Stato sociale assumessero una marcatura accentuatamente assistenziale. Paradossalmente, la struttura oligarchico-aristocratica della società, che era stata appena abbattuta grazie al prorompente principio di eguaglianza, riprendeva rapidamente a crescere a causa della nuova affermazione della «disuguaglianza sociale» alimentata dal capitalismo consumistico (la cui vitalità e capacità di reazione era stata con tutta evidenza molto sottostimata nell'impostazione keynesiana). Via via, con il consolidamento della globalizzazione e della trasformazione economica, politica e culturale che tale fenomeno comporta, «il cambiamento degli scenari di potenza, il progredire dell'integrazione europea» si sono rivelati, paradossalmente, «cause di inedite tensioni» in grado di determinare lo scivolamento da politiche keynesiane-stataliste a politiche neoliberali, applicate in maniera significativamente «privatistic[a]» rispetto alla nostra «tradizione»⁵⁶, tanto da mettere in ginocchio i diritti sociali e la dignità che da questi deriva, determinando l'involuzione dei principi fondamentali, arrivando finanche a mettere in dubbio l'effettività del principio di eguaglianza nel suo complesso inteso.

Se si decidesse di proseguire il cammino non curandosi delle prescrizioni costituzionali, allora «l'attuale politica economica, propensa al sacrificio delle persone in nome delle libertà di mercato, dominata dai meccanismi di equilibrio dei bilanci pubblici che la crisi economica e l'ideologia neoliberista dominante hanno imposto», riserverà ai diritti fondamentali «un infelice destino d'oblio»⁵⁷.

La soluzione, in questo tempo di crisi dello stato democratico-sociale, si trova ancora nell'articolo 1 della Costituzione, per il quale il lavoro non soltanto è strumento di unità e inclusione sociale degli individui ma è anche criterio di organizzazione della stessa società. Ci troviamo infatti al cospetto di un principio che salvaguarda la dignità sociale offrendo il più valido strumento

⁵⁶ U. ALLEGRETTI, *Essenza e futuro della Costituzione repubblicana*, cit., 9.

⁵⁷ G. AZZARITI, *La Corte europea ha smarrito i diritti*, in *Il manifesto*, 2 gennaio 2015.

possibile per rispondere alle esigenze fondamentali dell'uomo situato, quali la salute, l'istruzione, la famiglia, l'assistenza e la previdenza sociale. È nel momento in cui si rompe il legame tra il lavoro e la dignità, considerando la persona una cosa, uno strumento servente alla produzione – da utilizzare nei limiti del vantaggio economico – che viene meno il binomio tra la vita, da un lato, e l'esistenza libera e dignitosa, dall'altro lato.

La prevalenza della ragione economica sulla ragione del lavoro, di cui sono certamente complici anche certe tendenze della politica sovranazionale europea, alimenta fatalmente il dramma della disuguaglianza sostanziale tra i lavoratori.

Fortunatamente, avanzano tesi che riaffermano con forza sempre maggiore come un adeguato grado di uguaglianza sostanziale non sia solo un valore in sé, ma «il presupposto della crescita economica, laddove le eccessive disuguaglianze operano come fattori di crisi dell'economia; che la crescita della disuguaglianza, della povertà e della disoccupazione sono l'effetto di politiche antisociali, a loro volta espressioni dell'abdicazione della politica al ruolo di governo dell'economia; che l'uguaglianza, e soprattutto l'uguaglianza sostanziale è un presupposto essenziale della democrazia; che infine la riduzione delle disuguaglianze attraverso la garanzia dei diritti sociali, oltre ad essere imposta dal nostro articolo 3, è la sola alternativa realistica all'attuale crisi sia dell'economia che della democrazia»⁵⁸.

La strada maestra per fronteggiare la crisi economica, sociale e democratica che la Repubblica e il continente europeo stanno attraversando pare quella di “tornare” a attribuire un forte significato alla «componente deontica» dei diritti sociali e della dignità sociale come «“luogo” di confluenza del massimo della libertà nel massimo della solidarietà»⁵⁹.

In quest'ottica, la possibilità di realizzare un così ambizioso programma socio-politico, che torni ad affermare la centralità della persona nella concretezza delle sue relazioni sociali, sembra essere subordinata alla condizione parimenti ambiziosa dell'avvento – parafrasando l'articolo 1 – di una democrazia repubblicana autenticamente fondata sul lavoro, ossia di un governo democratico in cui la comunità dei lavoratori sia realmente inclusa nel processo di decisione politica e dunque ove la rappresentanza politica dei lavoratori e la pari dignità sociale siano un ponte tra lo Stato-comunità e lo Stato-apparato e, di qui, tra il popolo e la Repubblica. La dignità sociale nel discorso giuslavoristico.

⁵⁸ L. FERRAJOLI, *Uguaglianza e democrazia*, in *Crit. dir.*, 2017, 1, 10.

⁵⁹ A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2011, 1, 2.